



Avvocatura Generale dello Stato

AVVOCATO DELLO STATO

08/10/2013-398299 P
Roma
POSTA PRIORITARIA

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA


Roma,

Partenza N.

Tipo Affare CT 22621/13 Sez. VII

Avv. Fedeli A.

Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati



Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte, Direzione Generale,
Corso V. Emanuele, 70
10129 Torino

e p.c. Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca,
Gabinetto del Ministro,
Viale Trastevere 76 A
00153 Roma

Avvocatura Distrettuale dello Stato,
c.so Stati Uniti 45
10129 Torino

OGGETTO: D.lvo 81/2008 e ss.mm. *Quesiti.*

Si fa seguito alla richiesta di parere formulata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ed alle note del 30 maggio 2013 e del 12 agosto 2013 rispettivamente dell'Ufficio X e dell'Ufficio II della Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR per comunicare quanto segue.

Con riferimento al quesito numero 1, riguardante l'obbligatorietà dell'elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) e della nomina del medico competente, i riferimenti normativi vanno individuati senz'altro nell'art. 17 - obblighi del datore di lavoro non delegabili - del d.lgs. 81.2008 in cui è previsto che il datore di lavoro non può delegare le attività concernenti la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento indicato dall'articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il DS-datore di lavoro esercita i poteri decisionali e di spesa.

Egli designa, organizza e gestisce la prevenzione. Si fa pertanto riferimento, come desumibile dall'articolo 2 del d.lgs 81 del 2008, alla figura di un dirigente cui spettano specifiche attribuzioni.



Avvocatura Generale dello Stato

AVVOCATO DELLO STATO

posta prioritaria

Venendo alla risoluzione del quesito, ed alla luce anche delle osservazioni pervenute dal Ministero competente, sembrerebbe sussistere l'obbligatorietà della nomina di un medico competente, come recita l'art. 41 - sorveglianza sanitaria - dove si afferma che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 (lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009).

Se il tenore della norma è chiaro nell'individuare il criterio a cui conformare l'opportunità di nomina del medico competente, questa deve essere letta, nel caso di specie, alla luce della delibera n.21-4814 del 23 ottobre 2012, pubblicata nel BUR 46 del 15.11.2012 emanata dalla Giunta regionale del Piemonte. A tal proposito, sembrerebbe quindi che la soluzione del quesito risieda nella obbligatorietà per tutte le istituzioni scolastiche del territorio regionale del Piemonte di nominare un medico competente. Tale nomina ricade ovviamente sui dirigenti scolastici, secondo i criteri individuati dallo stesso Testo Unico di pubblica sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'articolo 2 individua il medico competente in colui che è possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui allo stesso decreto.

Da tali considerazioni, si trae, in via interpretativa, la risposta di cui al secondo quesito, concernente l'esistenza di un obbligo in capo al datore di lavoro, nel caso di specie il dirigente scolastico, in relazione al rischio di alcol dipendenza. Dal momento che, come detto, la Giunta regionale ha individuato con deliberazione n.21-4814 una "fase di osservazione, monitoraggio e valutazione delle informazioni di rischio" con riferimento al divieto di assunzione e di somministrazione di alcoolici nelle attività lavorative che comportino rischi di infortuni o relativi alla sicurezza, si deve ritenere che tra queste attività vi rientri altresì quella di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Queste attività vengono ad essere ricomprese alla luce dell'intesa della conferenza unificata del 16 marzo 2006, in cui si giunge ad una intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540), e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006.



Avvocatura Generale dello Stato

AVVOCATO DELLO STATO

posta prioritaria

In tale disposizione si individuano come attività lavorative a rischio, le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della stessa intesa.

Si rammenta altresì, che l'art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 dispone che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Giova in questa sede sottolineare inoltre che per le finalità previste, i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, *ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.*

Da ultimo, tenuto conto del contenuto della intervenuta deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte nella materia de qua, appare opportuno che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, investa della richiesta di parere anche l'Amministrazione Regionale, al fine di conoscere l'avviso della stessa in ordine al parere richiesto dall'USR Piemonte.

L'Avvocato estensore
Andrea Fedeli

l'Avvocato Responsabile della Sezione
Vincenzo Nunziata